



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA PRODUTTIVO COMMERCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 08/14 Reg/Ord.

DISCIPLINA ORARI ATTIVITA' MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

RILEVATO che:

- l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, allo sviluppo turistico, alla sicurezza ed alla valorizzazione del territorio, ma anche perché, offrendo ai giovani (e non soltanto a loro), attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, sottraendoli al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel luogo di residenza locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda, fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e di disagio per i cittadini residente nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- i suddetti inconvenienti, come testimoniato anche da lamentele ed esposti pervenuti al Comune, si registrano prevalentemente nelle aree residenziali, aumentano sia di numero che di intensità nella stagione estiva ed hanno come fonti principali il volume della musica, lo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, nonché i comportamenti di alcuni avventori, che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano disturbando la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 11/ 2013 con la quale sono stati stabiliti, per le attività temporanee di intrattenimento e spettacolo, i limiti orari per le emissioni sonore nell'ambito del territorio comunale limitatamente al periodo estivo.

PRESO ATTO che è emersa l'esigenza di procedere ad una nuova e più flessibile determinazione degli orari di attività degli esercizi pubblici della somministrazione, che sia più aderente alle mutate abitudini dei consumatori e tenga altresì in considerazione le esigenze organizzative e gestionali dei vari operatori;

VISTA la nota della Prefettura di Messina, prot. 2014/Area I, avente per oggetto: Inquinamento acustico causato da pubblici esercizi;

VISTO il Decreto dell'Assessorato della Cooperazione Commercio, Artigianato e Pesca n. 1430 del 01.06.2010, dal quale si evince che questo Comune è ad economia turistica;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1) **REVOCARE** la precedente ordinanza n. 11/2013 che regolamentava, per le attività temporanee di intrattenimento e spettacolo, i limiti orari per le emissioni sonore nell'ambito del territorio comunale limitatamente al periodo estivo;

2) **STABILIRE** per gli esercizi pubblici di tipo “A” e “B” i nuovi valori di seguito riportati:

1) Esercizi Pubblici – Valori rumori ambientali		
Periodo dal 1 ottobre / 15 aprile Tutti i giorni	Periodo dal 16 aprile / 30 settembre Soltanto per i giorni di venerdì e sabato	Periodo dal 01 luglio al 31 agosto Tutti i giorni + Periodo Pasquale e Natalizio
Zona “A” Agglomerato urbano – Centro storico	Zona “A” Agglomerato urbano – Centro storico	Zona “A” Agglomerato urbano – Centro storico
Ore 06/22 65 dB(A) Laq Ore 22/24 55 dB(A) Laq	Ore 06/22 65 dB(A) Laq Ore 22/01 55 dB(A) Laq	Ore 06/22 65 dB(A) Laq Ore 22/02 55 dB(A) Laq
Zona “B” Zone totalmente o parzialmente edificate	Zona “B” Zone totalmente o parzialmente edificate	Zona “B” Zone totalmente o parzialmente edificate
Ore 06/22 60 dB(A) Laq Ore 22/24 50 dB(A) Laq	Ore 06/22 60 dB(A) Laq Ore 22/01 50 dB(A) Laq	Ore 06/22 60 dB(A) Laq Ore 22/02 50 dB(A) Laq

3) **CONSENTIRE** intrattenimenti musicali, presso le attività di pubblici esercizi, rispettando i valori sopra indicati e attenendosi scrupolosamente agli orari riportati nella tabella che segue:

2) Esercizi Pubblici		
Periodo dal 1 ottobre / 15 aprile Tutti i giorni	Periodo dal 16 aprile / 30 settembre Soltanto per i giorni di venerdì e sabato e prefestivi	Periodo dal 01 luglio al 31 agosto Tutti i giorni Periodo Pasquale e Natalizio
dalle ore 20,00 alle ore 24,00	dalle ore 20,00 alle ore 01,00	dalle ore 20,00 alle ore 02,00

L'attività deve esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., né può dare luogo a ballo seppure occasione, ma come semplice allietamento della clientela, senza aumenti di prezzo né biglietto d'ingresso. Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori, complessi musicali di fama ed ampiamente pubblicizzati. In tali casi occasioni sarà necessario richiedere, almeno 15 giorni prima della manifestazione, l'intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S..

Obblighi dei titolari degli esercizi pubblici

a) rispettare i limiti per le diffusioni sonore e gli orari specificati nella presente Ordinanza, escludendo, dalla presente disciplina, la musica di sottofondo diffusa nei vari locali e al di sotto dei limiti di cui alla tabella 1;

b) controllare gli avventori ed il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di redarguire ed eventualmente allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale, facendo intervenire, se il caso lo richiede, le forze dell'ordine;

c) inoltrare, per via telematica, la S.C.I.A di inizio attività relativa allo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali, allegando:

A. planimetria dei locali con l'indicazione dell'area dove saranno posizionate le apparecchiature sonore;

B. rilievo fonometrico per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore ai sensi del D.P.C.M. n° 215/1999;

C. documento di valutazione impatto acustico ai sensi della legge n° 447/1995 e disposizioni attuative.

d) rimuovere, ad ogni chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze.

Disposizioni finali

- 1) E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare il presente provvedimento e farlo osservare;
- 2) Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi;
- 3) Per le infrazioni alle disposizioni del presente provvedimento fermo restando ogni ulteriore e diversa sanzione per violazioni di legge, si applicheranno le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 7 bis del D. L.gsl. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 Legge n. 3/2003.
- 4) La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà notificata a tutti gli esercenti pubblici esercizi, agli agenti di Polizia municipale ed agli Agenti di Forza Pubblica nonché pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Gli Agenti di Polizia Municipale e di Forza Pubblica sono incaricati di esercitare ogni forma di vigilanza per il rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento.

Ali Terme, 22.04.2014



IL SINDACO
(Giuseppe Marino)

